



AL EGATO AD ATTO G.C. N. 46..... DEL 22-03-2016



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA



Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 46 del 22-03-2016



ART. 1

Oggetto

1. Le presenti norme, come previsto all'art. 16, comma 2, lett. a) della Convenzione stipulata tra i comuni di Carini, Terrasini e Torretta in data 2.02.2016, disciplinano le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, per la gestione delle funzioni attinenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.lgs. 163/2006.
2. Sono esclusi gli acquisti che ciascun Ente effettua tramite economato o dovrà effettuare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi compresi il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e le convenzioni CONSIP.
3. L'organizzazione del servizio è comunque materia del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di ogni Comune convenzionato per cui le norme del presente regolamento hanno una valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto ai regolamenti generali di ogni Ente e si interpretano in materia compatibile con lo stesso e con lo Statuto di ogni Comune.

ART. 2

Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) La "CUC" è la Centrale Unica di Committenza;
 - b) "*L'ente o Ente Committente o Stazione Appaltante*" è l'Ente per cui la CUC gestisce la procedura d'appalto;
 - c) "*Conferenza dei Sindaci*" è la conferenza dei sindaci dei Comuni di Carini, Torretta e Terrasini;
 - d) Il "*Codice dei Contratti*" è il D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. e ii.
 - e) La "*Convenzione*" è la Convenzione stipulata tra i comuni di Carini, Terrasini e Torretta, in data 2.02.2016, per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione dell'accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006



ART. 3

Sede e natura del Servizio

1. La sede della Centrale Unica di Committenza è fissata presso il Comune di Carini secondo le condizioni e le modalità di cui agli artt. 2 e segg. della Convenzione.
2. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Comune rimane in capo all'Ente stesso con i connessi poteri di vigilanza, controllo direttiva, avocazione e revoca, secondo le presenti norme.
3. La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di stazione appaltante che rimane, pertanto in capo a ciascun Ente aderente.
4. La CUC è priva di autonoma personalità giuridica ma è dotata di autonomia operativa – funzionale come meglio specificato nei successivi articoli.
5. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, in ipotesi di contenzioso, rimane esclusivamente in capo alla stazione appaltante ossia in capo all'Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale.
6. La Centrale Unica di committenza è competente ad espletare ogni tipo di procedura aperta, ristretta, negoziata per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, nei limiti di cui all'art. 23ter, comma 3, del DL 90/2014 convertito con la legge 114/2014 e fatta eccezione per le gare di appalto di lavori pubblici di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto (UREGA).

Art.4

Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la conferenza dei sindaci della Centrale Unica di Committenza, composta dai sindaci dei comuni associati o dai loro delegati, ed è presieduta dal Sindaco del Comune di Carini presso cui ha sede la CUC;
2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta di uno dei sindaci dei comuni associati. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento.
3. La conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - a) Valuta e dispone anche attraverso una diversa distribuzione delle risorse professionali, la dotazione organica a disposizione della Centrale unica di Committenza;

- b) Propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale Unica di Committenza, tenendo conto delle esigenze dei singoli comuni consorziati;
- d) Verifica e vigila sull'andamento della gestione consortile della centrale unica di committenza;
4. La conferenza dei sindaci è integrata dal Segretario Comunale del Comune Capofila, con funzioni consultive.
5. I lavori della Conferenza dei Sindaci, sono improntati al principio dell'informalità e della ricerca di ogni più opportuna metodologia dialettica che risulti concretamente consona all'assolvimento delle sue funzioni.
6. A cura del Responsabile della Centrale Unica di Committenza è tenuto aggiornato un registro cronologico delle riunioni, con indicazione dei presenti e degli argomenti trattati. Nei casi più rilevanti può essere redatto verbale delle riunioni, su richiesta di uno o più componenti oppure su invito del Presidente.

Art.5

Funzioni ed attività di competenza della Centrale unica di committenza

1. Le funzioni e le attività di competenza della CUC sono dettagliatamente descritte nella Convenzione.
2. La Centrale unica di committenza collabora con i Comuni associati nelle seguenti principali attività:
- a) verifica generale della coerenza della progettazione approvata con la procedura di affidamento da esperirsi;
 - b) individuazione dei contenuti dello schema del contratto;
 - c) definizione della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - d) redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
 - e) definizione del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
 - f) definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - g) definizione di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate.
 - h) stipulazione del contratto;

ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.


- Organizzazione dei propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nei quali, devono essere ~~sono~~ riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza in vista del collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune di Carini presso il quale ha sede la CUC.
- Funzioni ed attività ulteriori previste dall'art. 5 della Convenzione.

Art.6

Funzioni ed attività di competenza dei singoli Enti

1. Le funzioni e le attività di competenza dei singoli Enti sono dettagliatamente descritte nella Convenzione.

Gli enti svolgono le seguenti principali funzioni:

- 
- a. programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 - b. individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di beni e servizi e del Responsabile unico del procedimento (per l'appalto di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;
 - c. progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d. approvazione dei progetti e dei capitolati dei lavori, servizi e forniture, recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta.
 - e. predisposizione e approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della CUC;
 - f. predisposizione e approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;
 - g. adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
 - h. In caso d'appalto da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la CUC riterrà di inserire nella commissione aggiudicatrice, oneri da riportare nei quadri

- i) acquisizione ed elaborazione delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.

3. La CUC svolge, inoltre, le seguenti principali funzioni:

- a) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
- b) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- c) nomina del seggio di gara nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso
- d) nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con l'Ente per conto del quale deve esperirsi la gara e tenuto conto di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 8 della L.R. 12/2011;
- e) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria ed in particolare:
 - pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
 - gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006;
 - gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in

economici di spesa dei singoli interventi e di conseguenza nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente.

- i. Rimangono, altresì, a carico di ciascun comune interessato la spesa delle pubblicazioni degli avvisi ed esiti di gara.
- j. collaborazione con la CUC in ordine ^oquando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
- k. adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;
- l. formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario;
- m. verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per forniture di beni e servizi) in base agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva alla CUC;
- n. gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

Art. 7

Trasferimento delle procedure alla C.U.C.

1. Il trasferimento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Ente della richiesta contenente i seguenti atti e dati:
 - a. determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);
 - b. provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), quadro economico e schema di contratto;
 - c. in caso di scelta del contraente con il criterio dell'offerta, economicamente, più vantaggiosa:
 - la proposta dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;

- eventuale indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;
 - il codice CUP (codice unico di progetto) e il codice identificativo gara (CIG);
 - il nominativo del R.U.P., telefono, fax, e-mail se diversa da PEC del Comune;
 - indicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e dei suoi collaboratori;
- d. - l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presenziare alle operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l'impegno a comunicare tale soggetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione di gara;
- e. - la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare, laddove la legge ammetta la procedura negoziata, ovvero l'autorizzazione alla C.U.C. a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di operatori economici da invitare;
- f. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre;
2. la C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive dell'AVCP, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente. Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al R.U.P.
3. La graduatoria di priorità dei procedimenti è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla CUC. In casi particolari, adeguatamente documentati, legati ad esempio alla eventuale perdita di un finanziamento da parte di Enti superiori (regionale/statale/comunitario) si potrà derogare dall'ordine di priorità indicato al presente comma;
4. La CUC, entro 30 giorni (45 giorni nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) dal ricevimento della documentazione completa, attiva le procedure di selezione del contraente. La decorrenza del termine di cui sopra, nel caso di ricevimento di documentazione incompleta decorre dalla data del ricevimento della integrazione documentale richiesta;

5. la CUC, dopo l'aggiudicazione provvisoria, consegna tutti gli atti relativi alla procedura di gara al fine dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione del relativo contratto all'Ente proponente;

Art.8

Personale della CUC

1. La CUC utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso gli Enti associati anche con la formula del distacco presso la sede operativa ubicata nel Comune di Carini;
2. Il personale in dotazione opererà secondo le direttive del responsabile della CUC;
3. La dotazione organica della Centrale di Committenza sarà definita dalla Conferenza dei Sindaci, in sede di prima riunione;
4. Dopo una prima fase di sperimentazione della CUC la conferenza dei Sindaci potrà valutare una diversa distribuzione delle risorse professionali a disposizione, anche prevedendo un incremento delle stesse.

Art. 9

Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara

I bandi di gara saranno pubblicati sia nel sito web istituzionale albo-on line e link "Bandi di gara" del Comune di Carini, in cui ha sede la centrale di committenza, sia nel sito web dell' Ente associato.

Tutte le spese relative ad ulteriori pubblicazioni dei bandi ed avvisi di gara restano a carico del comune interessato.

Art.10

Commissione di gara

La commissione di gara di norma è composta dal Presidente, nella persona del Responsabile della centrale di committenza, da n. 2 componenti e da un segretario verbalizzante e due testimoni.

La commissione è nominata con atto del Responsabile della Centrale avvalendosi delle risorse umane assegnate, garantendo la partecipazione di personale di entrambi gli enti, salvo motivate temporanee ed improrogabili esigenze di servizio.

Art.11

Mancata aggiudicazione

Nell'ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti e di ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione, il Responsabile della CUC dà tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed al RUP per i provvedimenti di competenza.

Art. 12

Informazione ed accesso agli atti.

La CUC in quanto ufficio che produce e detiene stabilmente gli atti della procedura di gara fino all'aggiudicazione provvisoria, assicura ai cittadini, singoli ed associati, ed in generale a chiunque vi abbia interesse l'accesso all'informazione sullo stato dei medesimi atti ai sensi della L.R. n. 10/91 e ss.mm e ii.

Art.13

Rapporti Finanziari.

1. Gli oneri della CUC disciplinati dalla Convenzione sono ispirati a principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi.
2. Ciascun Comune assume in proprio gli oneri relativi al personale assegnato alla Centrale ivi comprese le spese di aggiornamento e di formazione e quelle straordinarie.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Carini, su proposta della Conferenza dei Sindaci, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e deve essere inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e tenuto a disposizione online sul sito del Comune di Carini e degli altri Enti associati perché il pubblico possa prenderne visione.

VIST
parte
con L

VIST
VIST
VIST
VIST

di apr
si del
ori, s
l'Ordin
di dich
la L.R.

ini, 21

